

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
633/2014/R/GAS**

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2013 E DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI, PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/GAS 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 450/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 328/2013/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 633/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 633/2013/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito: determinazione 1/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 88/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2014/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 3/2014 (di seguito: determinazione 3/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 131/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 132/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 132/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 settembre 2014, 437/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 437/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 455/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 455/2014/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 30 settembre 2014, n. 19/14 (di seguito: determinazione n. 19/2014).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla presentazione di richieste di rettifica:
 - l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;

- l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, mentre l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2014, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2013 finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2014, riferiti a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
54	AQUAMET
211	AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS S.P.A.
221	POWERGAS DISTRIBUZIONE S.P.A.
301	Agsm Distribuzione SpA
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
830	CO.I.ME.PA S.R.L.
841	HERA S.P.A
926	ACEGAS-APS-AMGA S.P.A.
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1765	EBGAS S.R.L.

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2014, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto della raccolta dati dell'anno 2013 finalizzata alla determinazione delle tariffe 2014, riferiti a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
377	GESAM S.P.A.
387	BRONI-STRADELLA S.P.A.
389	GEI S.P.A.
775	MARSIA DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.
896	ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L.
995	2I RETE GAS S.P.A.
1036	SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.
1607	BUSSETO SERVIZI S.R.L.
1747	ASEC S.P.A.
2982	ACSM-AGAM RETI GAS-ACQUA S.P.A.
3327	CENTRIA RETI GAS

- entro il termine del 15 settembre 2014 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

IDAEEG	DISTRIBUTORE
47	TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI
124	VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.
219	ASSISI GESTIONE SERVIZI S.R.L.
301	Agsm Distribuzione SpA
696	ENERCO DISTRIBUZIONE SPA
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS
927	ALTOGARDA SERVIZI SPA
926	ACEGAS APS AMGA
2022	ENERGETICA SRL
3045	IREN EMILIA SpA
21791	EDMA RETI GAS SRL

CONSIDERATO CHE:

- sono stati riscontrati i seguenti errori materiali:

- con riferimento alla società DOLOMITI RETI SpA – ID 992, è stato riscontrato che, per la località LUSERNA – ID 8310, nelle determinazioni tariffarie del periodo 2009-2014 non sono stati considerati gli investimenti dichiarati per gli anni 2007 e 2008;
- sulla base di alcuni approfondimenti condotti a seguito di una comunicazione della società AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA – ID 589, è stato riscontrato che, per la località TRAVAGLIATO – ID 4776, non è stato tenuto in considerazione lo stato di tariffa d’ufficio stabilito con la deliberazione ARG/gas 197/09 nell’ambito delle determinazioni tariffarie adottate a partire dall’anno 2009;
- sulla base di alcuni approfondimenti condotti a seguito di una comunicazione della società HERA S.P.A. – ID 841, è stato riscontrato che non è stato tenuto in considerazione lo stato di tariffa d’ufficio relativo alla località *Prignano sulla Secchia – ID località 5879*, oggetto di successiva suddivisione nelle località *Prignano sulla Secchia, Capoluogo – ID località 8688*, *Prignano sulla Secchia, frazioni Pigneto, La Fredda, Casa Azzoni – ID località 8689* e *Prignano sulla Secchia, frazione Cà Oceta, Montebaranzone, Pescarola – ID località 8690*, nell’ambito delle determinazioni tariffarie adottate a partire dall’anno 2011.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi) dell’anno 2014:
 - sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione 455/2014/R/GAS, che ha definito nuove condizioni per l’esercizio dell’opzione di trattamento dello *stock* di contributi pubblici e privati al 31 dicembre 2011, le imprese distributrici hanno avuto la possibilità di esercitare nuovamente, entro il 10 ottobre 2014, secondo le modalità definite con la determinazione n. 19/2014, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 1, della RTDG;
 - a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al precedente alinea per alcune imprese è stato modificato il regime di trattamento dello *stock* di contributi pubblici e privati al 31 dicembre 2011 assunto come riferimento ai fini delle determinazioni delle opzioni gas diverse per l’anno 2014 disposti con le deliberazioni dell’Autorità 633/2013/R/GAS E 132/2014/R/GAS;
 - le componenti $\tau_1(mis)$ delle opzioni tariffarie gas diversi per l’anno 2014 sono state determinate assumendo una vita utile dei gruppi di misura pari a 20 anni;
 - l’impresa distributtrice ESSENERGIA Sas – ID 14505, per la quale con deliberazione 437/2014/R/GAS sono state determinate le opzioni tariffarie gas diversi e le condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2003 al 2013, non ha trasmesso dati nell’ambito della raccolta finalizzata alle determinazioni dell’anno 2015, né ha ad oggi

reso disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG per il periodo 2014-2019.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale:
 - ai fini della determinazione dei saldi di perequazione relativi all'anno 2013, si rende necessario determinare le componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale, anche in relazione alle località nelle quali la fornitura del servizio è stata avviata nel corso dell'anno 2013, in data successiva al 22 ottobre 2012, termine previsto per l'invio dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alla presentazione di richieste di rettifica:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per gli anni 2009-2013 per i servizi di distribuzione e misura del gas le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2013 finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2014, di cui alla Tabella A della presente deliberazione, presentate dalle imprese di seguito elencate e, limitatamente alla rettifica dei dati relativi ai contributi privati addebitati nell'anno 2011, dall'impresa ID 830 – CO.I.ME.PA S.R.L., che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA D

IDAEEG	DISTRIBUTORE
54	AQUAMET
211	AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS S.P.A.
301	Agsm Distribuzione SpA
926	ACEGAS-APS-AMGA S.P.A.
1247	A2A RETI GAS S.P.A.

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2013 in relazione alle rettifiche di cui al punto precedente;
- in relazione alle rettifiche dei dati, presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che l'istanza di rettifica e integrazione dei dati economici relativi ad anni tariffe precedenti l'anno tariffe 2014 presentata dalla società EBGAS S.R.L. – ID 1765, che comporta vantaggi per l'impresa distributrice, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- prevedere le richieste di rettifica di dati patrimoniali oggetto della raccolta dati dell'anno 2013 finalizzata alla determinazione delle tariffe 2014, di cui alla Tabella B della presente deliberazione, siano processate in tempo utile per le determinazioni delle tariffe di riferimento relative all'anno 2014;
- prevedere che le restanti istanze di rettifica di cui alla Tabella A e le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla Tabella C siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della RTDG;
- in relazione agli errori materiali riscontrati:
 - rideterminare per le società Dolomiti Reti S.p.a– ID 992 e AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA – ID 589, rispettivamente per le località LUSERNA – ID 8310 e TRAVAGLIATO (BS) – ID 4776, i valori delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2013;
 - rideterminare per la società HERA S.P.A. – ID 841, per le località Prignano sulla Secchia, Capoluogo – ID località 8688, Prignano sulla Secchia, frazioni Pigneto, La Fredda, Casa Azzoni – ID località 8689 e Prignano sulla Secchia, frazione Cà Oceta, Montebaranzone, Pescarola – ID località 8690, i valori delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2011 al 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle opzioni tariffarie gas diversi dell'anno 2014:
 - rideterminare le opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2014, di cui dell'articolo 64, della RTDG, alla luce della scelta esercitata dalle imprese distributrici in tema di trattamento dello *stock* dei contributi esistente al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 13 della RTDG;
 - rideterminare le componenti $\tau_l(mis)$ sulla base di una vita utile di 15 anni, in coerenza con quanto previsto dalla legge 99/2009 in tema di validità del bollo metrico e marcatura CE dei misuratori di gas di classe inferiore o uguale a G6;
 - ricomprendere, in assenza di informazioni specifiche da parte dell'impresa, nell'ambito di applicazione della RTDG l'attività svolta dall'impresa ESSENERGIA Sas – ID 14505, in via cautelativa e in ottica di tutela degli utenti, e procedere a determinare le opzioni tariffarie gas diversi relative alla

medesima impresa per l'anno 2014, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale:
 - procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013, per le località per le quali è stata avviata la fornitura di gas nel corso dell'anno 2013, in data successiva al 22 ottobre 2012, termine previsto per l'invio dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2013

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 - per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 - per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
 - per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
 - per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Rideterminazioni di opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2014

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65, della RTDG per l'anno 2014, come riportate nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I conguagli calcolati sulla base della rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l'anno 2014, che risultino a debito dei clienti finali, devono essere

effettuati secondo le modalità definite all'articolo 10, comma 6bis, della deliberazione 229/01.

Articolo 3

Determinazione di tariffe di riferimento relative all'anno 2013 per località sorte dopo il 22 ottobre 2012

3.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, per le località per le quali è stata avviata la fornitura di gas nel corso dell'anno 2013, in data successiva al 22 ottobre 2012.

Articolo 4

Indennità amministrativa

4.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 8, allegata alla presente deliberazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni